



TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA

Il Giudice dott. Matteo Buffoni ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella procedura di liquidazione del patrimonio rubricata al n. 1/2021 R.G., promossa da SERRA CHRISTIAN, C.F. SRRCRS71E29L219X, nato a Torino il 29/5/1971 e residente in Levone (TO), Via Demilsie n. 7, elettivamente domiciliato in Parma, Via Goito n. 16 presso lo studio degli Avv.ti Claudio Bianchini e Giovanna Pellegrini, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso

oggetto: liquidazione del patrimonio

1. Con istanza *ex art.* 15, comma 9, legge 3/2012 depositata il 6/12/2019 il sig. Christian Serra chiedeva la nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni dell'organismo di composizione della crisi allo scopo di presentare la domanda di liquidazione dei propri beni *ex art.* 14-*ter*, legge cit.

Il Presidente del Tribunale nominava all'uopo il dott. Guglielmo Pomatto e il fascicolo veniva archiviato.



Con ricorso *ex art. 14-ter*, legge 3/2012 depositato il 21/1/2021 il sig. Serra promuoveva quindi la procedura di liquidazione, esponendo le seguenti circostanze:

- il ricorrente si trovava in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;
- detto squilibrio trovava la propria causa fondamentalmente nelle perdite conseguenti all'attività svolta quale intermediario di commercio a far data dal 1993;
- proprio a causa delle perdite, che impedivano al sig. Serra di onorare i propri debiti con l'Erario, l'attività cessava in data 1/8/2015, con chiusura della partita Iva;
- con decorrenza dall'1/8/2005 il sig. Serra trovava impiego alle dipendenze di Gruppo Torinese Trasporti s.p.a., in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato;
- nel 2010 il sig. Serra acquistava – per adibirlo ad abitazione familiare – l'immobile sito in Levone, Via Vassallo Demilsie n. 9;
- per finanziare l'acquisto, il sig. Serra stipulava con Unicredit contratto di mutuo ipotecario per complessivi euro 71.240,00;
- le rate del mutuo venivano onorate fino all'autunno del 2019, con capitale residuo pari a oltre 55.000,00 euro;
- nel 2012 il sig. Serra, per necessità familiari (acquisto di autovettura intestata alla moglie), stipulava un contratto di finanziamento, poi rinegoziato;



- dall'autunno 2019 il ricorrente non riusciva più a far fronte al rimborso delle rate del mutuo e del finanziamento, anche in considerazione dell'aumento delle spese necessarie per soddisfare le esigenze del nucleo familiare (composto dal debitore, dalla moglie e dal figlio minore).

Tanto premesso, il sig. Serra – rimarcato il suo stato di sovraindebitamento – deduceva di non essere assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 e di non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti disciplinati dalla stessa legge; inoltre il ricorrente affermava di non aver compiuto atti in frode ai creditori e pertanto domandava di poter accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio.

2. In data 16/2/2021 il Giudice delegato per la trattazione del procedimento emetteva un decreto con il quale evidenziava la necessità di un'attività integrativa da parte del ricorrente, cosicché in data 2/3/2021 il sig. Serra depositava i seguenti documenti:

- l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia;
- il certificato dello stato di famiglia;
- la documentazione comprovante l'effettuazione delle comunicazioni di cui è onerato il professionista ai sensi dell'art. 14-ter, comma 4, legge 3/2012.

Inoltre, sempre su impulso del Giudice, la Cancelleria acquisiva il fascicolo del procedimento contenente la nomina del dott. Guglielmo Pomatto e attestava la mancata attivazione, da parte del sig. Serra, dei procedimenti



previsti dal capo II della legge 3/2012 nei 5 anni precedenti al deposito del ricorso.

3. Tutto ciò premesso, il Giudice ritiene che la domanda del sig. Serra debba essere accolta.

3.1. Il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, come si desume dalle considerazioni svolte dal dott. Pomatto alle pagg. 8 e 9 della relazione allegata al ricorso *sub* 7: *“Per quanto attiene all’impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte, in termini di incapacità del debitore persona fisica di farlo, lo scrivente professionista ritiene che, sulla base della documentazione in possesso, la situazione economico-finanziaria emergente evidenzia oggettivamente l’impossibilità di soddisfazione delle pretese creditorie se non in minima parte. Si ricorda infatti che il signor Serra lavora come dipendente a tempo pieno e a tempo indeterminato dal 2005 presso il Gruppo Trasporti Torino Spa e tale reddito costituisce l’unica fonte a cui il signor Serra ha potuto attingere e contare fino ad oggi. Egli, coniugato in separazione di beni, deve provvedere al mantenimento del nucleo familiare costituito dalla moglie casalinga e priva di occupazione e dal figlio minore in età scolastica. L’eccessiva consistenza e sproporzione delle obbligazioni che derivano dalle imposte e tasse non pagate nel periodo anteriore al 2005 quando svolgeva attività di lavoro autonomo, a cui si è aggiunto l’onere delle rate del mutuo fondiario contratto per l’acquisto della prima casa e il finanziamento giustificato per l’acquisto dell’autovettura intestata alla moglie, non consentono al signor Serra con il solo reddito di lavoro dipendente di poter onorare i propri debiti”*.



3.2. Non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e b).

In primo luogo, il sig. Serra non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012, trattandosi di lavoratore subordinato.

In secondo luogo, dall'attestazione rilasciata dalla Cancelleria emerge che il sig. Serra non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti al deposito della domanda, ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012.

3.3. La documentazione prodotta dal sig. Serra *ab initio*, integrata da quella richiesta con il decreto del 16/2/2021, consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore (cfr. art. 14-*ter*, comma 5, legge 3/2012), così come attestato dal dott. Pomatto a pag. 10 della sua relazione.

In estrema sintesi, il sig. Serra risulta proprietario dell'immobile sito in Levone, Via Vassallo Demilsie n. 9, al quale – secondo la perizia asseverata redatta dal geom. Maurizio Giacoletto e prodotta *sub* 16 fasc. ricorrente – può essere riconosciuto un valore di euro 29.000,00. Su tale immobile gravano due ipoteche (iscritte su iniziativa di Unicredit e di Agenzia delle Entrate – Riscossione).

Il debitore non è proprietario di altri beni immobili né di beni mobili registrati.

Quanto ai beni mobili, si rimanda all'elenco stilato a pag. 13 della relazione del dott. Pomatto: si tratta, essenzialmente, di arredi ed elettrodomestici, con riferimento ai quali il sig. Serra ha chiesto l'esclusione dalla procedura (in vista della loro futura ricollocazione all'interno della nuova abilitazione che



egli dovrà reperire a seguito del rilascio dell'immobile da liquidare). Su tale richiesta verrà adottato apposito decreto in corso di procedura, previa proposta motivata del Liquidatore.

Infine si osserva che il sig. Serra percepisce un reddito mensile di (circa) euro 1.600,00, pari alla retribuzione netta derivante dal rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con GTT s.p.a. (cfr. buste paga prodotte *sub* 20 e 21).

3.4. Stando alla relazione particolareggiata del professionista, il sig. Serra non ha posto in essere atti in frode ai creditori (cfr. art. 14-*quinquies*, comma 1, legge 3/2012).

3.5. In virtù di tutte le considerazioni che precedono, deve essere dichiarata aperta la procedura di liquidazione.

Nell'ottica di assicurare il contenimento dei costi della procedura, viene nominato liquidatore il dott. Guglielmo Pomatto.

I limiti di cui all'art. 14-*ter*, comma 6, lett. b), legge 3/2012 verranno indicati con successivo provvedimento, da emettersi in corso di procedura su istanza motivata del Liquidatore.

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione *ex* art. 14-*quinquies*, legge 3/2012;

Nomina Liquidatore il dott. Guglielmo Pomatto, con studio in Rivarolo Canavese (TO), Via Ranieri n. 2;

Dispone che, fino al momento in cui il provvedimento di chiusura *ex* art. 14-*novies*, comma 5, legge 3/2012 non sia divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive,



né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda *ex art. 14-ter*, legge 3/2012 (cioè al 21/1/2021);

Dispone che il Liquidatore:

- trascriva il presente decreto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente in relazione all'immobile offerto in liquidazione;
- proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori *ex art. 14-sexies*, legge 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo *ex art. 14-octies*, legge 3/2012 e alla liquidazione *ex art. 14-novies*, legge 3/2012;

Ordina il rilascio in favore del Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatto salvo quanto si dirà *infra* per i beni mobili compresi nell'elenco stilato a pag. 13 della relazione del dott. Pomatto;

Dispone che della domanda del sig. Serra e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito *internet* del Tribunale di Ivrea (a cura della Cancelleria e in versione integrale), nonché mediante comunicazione via PEC del solo decreto ai soggetti menzionati dell'*art. 14-ter*, comma 4, legge 3/2012;

Riserva a separato decreto (da emettersi su istanza motivata del Liquidatore) ogni determinazione in merito alla richiesta di esclusione dalla procedura dei beni mobili compresi nell'elenco stilato a pag. 13 della relazione del dott. Pomatto, nonché l'indicazione dei limiti di cui all'*art. 14-ter*, comma 6, lett. b), legge 3/2012;



Incarica la Cancelleria di comunicare il presente decreto al sig. Serra e al dott. Pomatto.

Ivrea, 11/5/2021

Il Giudice
(dott. Matteo Buffoni)

